

Pubblicato il 21/12/2023

N. 08299 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 15792/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15792 del 2023, proposto da Asia Franciosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Vacca Bruno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria nazionale TOLC-MED PUBBLICATA IL 5/9/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non noto e conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare, attesa l'evidente contraddittorietà tra la richiesta ammissione con riserva e la natura caducatoria delle censure formulate nel ricorso, volte a contestare, in estrema sintesi, la legittimità del meccanismo di selezione dei candidati e lo strumento dell'equalizzatore, che renderebbe un loro eventuale accoglimento insuscettibile di garantire, in favore della parte ricorrente, il risultato agognato. Le censure proposte, infatti, risultano strumentali a soddisfare non già l'interesse legittimo pretensivo correlato con il bene della vita conseguibile mediante la specifica procedura selettiva in parola, bensì l'interesse strumentale alla riedizione della intera procedura selettiva, atteso che la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della stessa (cfr., in senso analogo, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4432 del 22 settembre 2015);

Ritenuto che le spese della presente fase, secondo il principio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:
a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della ricerca:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso;

b) In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO